

7472

05/08/2013

Identificativo Atto n. 641

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

DETERMINAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 73, COMMA 5, DEL D. LGS 81/08 - ALLEGATO A - LETTERA B - PUNTO 1.1 - LETTERA F)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ACCREDITAMENTO, CONTROLLI E COMUNICAZIONE

VISTO il D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, art. 73 ed in particolare il comma 5 che rimanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione;

VISTO l'Accordo Stato, Regioni e PP.AA. del 22 febbraio 2012 in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo del 22 febbraio 2012, Allegato A, lettera B, punto 1.1., lettera f) stabilisce che le aziende utilizzatrici di attrezzature di cui all'allegato A lettera A *Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori*, limitatamente ai propri lavoratori possono essere individuate quali soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sul GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dell'accREDITAMENTO prevista dalla medesima intesa;

RIEVATO quindi che l' Accordo del 22 febbraio 2012, Allegato A, lettera B, punto 1.1., lettera f) rinvia al sistema di accREDITAMENTO adottato da ciascuna regione in attuazione del DM 166/2001 e dell' Accordo sancito in Conferenza Stato, Regioni e PP.AA. del 20 marzo 2008;

CONSIDERATA la normativa regionale in materia di accREDITAMENTO ai servizi di istruzione e formazione di Regione Lombardia e in particolare:

- la d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011- Allegato1) punto 1.2.1 in cui si specifica che sono esonerati dall'accREDITAMENTO, tra l'altro, i soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative unicamente per il proprio personale;
- il d.d.u.o. n. 9749 del 31 ottobre 2012 - Allegato 1) punto 2) che specifica che i soggetti esonerati dall'accREDITAMENTO possono erogare percorsi formativi sulla base degli standard regionali previa registrazione nel sistema informativo regionale;

EVIDENZIATO quindi che il modello di accREDITAMENTO al sistema della formazione professionale in vigore in Regione Lombardia prevede per i soggetti pubblici e privati che erogano formazione al

proprio personale l'esonero dalle regole ordinarie dell'accreditamento, fermo restando comunque la loro tracciabilità all'interno del sistema regionale di accreditamento, attraverso gli strumenti informatici;

RITENUTO necessario confermare, per le suddette aziende utilizzatrici, le procedure di profilazione nel sistema informativo regionale, attraverso l'autocertificazione di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui viene altresì comunicato l'avvio delle attività formative;

STABILITO che l'impresa deve registrarsi nel sistema informativo regionale <https://gefo.servizirl.it/> e compilare entro la data di avvio delle attività formative l'autocertificazione che viene generata automaticamente dal sistema informativo;

STABILITO inoltre che in un'ottica di semplificazione e di uniformità di trattamento, l'attestato finale di abilitazione viene rilasciato direttamente dal soggetto erogatore senza logo regionale utilizzando il format di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONDIVISI i contenuti del presente provvedimento con la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia;

VISTA la l.r. n. 20 del 07.07.2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

- 1) di stabilire che le aziende utilizzatrici, che intendono svolgere attività formativa per l'abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro individuate nell'allegato A lettera A dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, limitatamente ai propri lavoratori, in coerenza con l'allegato A - lettera B - punto 1.1 del richiamato Accordo e come stabilito dalla d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 - Allegato1) punto 1.2, devono profilarsi nel sistema regionale di accreditamento attraverso l'autocertificazione di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui viene altresì comunicato l'avvio delle attività formative;
- 2) di stabilire che le suddette aziende devono registrarsi nel sistema informativo regionale <https://gefo.servizirl.it/> e compilare entro la data di avvio delle attività formative l'autocertificazione che viene generata automaticamente dal sistema informativo, come da Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 3) di stabilire che le aziende di cui al precedente punto 1) possono erogare, limitatamente ai propri lavoratori, corsi di formazione e di aggiornamento per l'abilitazione all'uso delle specifiche attrezzature di lavoro esclusivamente presso l'unità locale/i ubicata/e, come da Registrazione in Camera di Commercio, nel territorio di Regione Lombardia;
- 4) di stabilire che l'attestato finale di abilitazione venga rilasciato direttamente dal soggetto erogatore senza logo regionale utilizzando il format di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per uniformità con gli attestati rilasciati da tutti soggetti di cui all' Accordo Stato Regioni del 22/02/2012;
- 5) di confermare che per tutto quanto non previsto dal presente atto valgono le prescrizioni di cui all'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 nonché le ulteriori specifiche regolamentazioni attuative regionali;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito delle Direzioni Generali Salute e Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Lombardia.

Il Dirigente

Ada Fiore